

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO**

Sommario

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria	4
Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l’uso dei prodotti fitosanitari	4
Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	5
Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari	5
Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione	5
Art. 8 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari	6
Art. 9 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.	6
Art. 10 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.	7
Art. 11 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree vulnerabili	7
Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione	7
Art. 13 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni	9
Art. 14 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari e smaltimento contenitori	9
Art. 15 – Sanzioni	10
Art. 17 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio	10
Art. 18 – Entrata in vigore	10

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.

2. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

3. Il Regolamento si prefigge i seguenti obiettivi:

- di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
- riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

5. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione.

2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" (???????) e assimilabili.

3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.

6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla olivicoltura, alla viti-vinicoltura, all'orticoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

11. **Irroratrice a recupero o a tunnel:** irroratrice dotata di pannelli per il recupero del liquido non trattenuto dalla vegetazione; è in grado di abbattere quasi completamente la deriva e di recuperare parte della miscela antiparassitaria distribuita.

12. **Coltivazioni arboree:** coltivazione degli alberi a fini produttivi o ornamentali, ivi compresa la viticoltura e l'olivicoltura.

13. **Coltivazioni erbacee:** coltivazione delle piante a consistenza erbacea, cioè che non hanno subito il processo di lignificazione.

14. **DPI:** dispositivi di protezione individuale come maschere con filtri idonei, guanti occhiali, tute di protezione e tutto quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

4. È obbligatorio per chi manipola prodotti fitosanitari l'utilizzo dei DPI secondo le indicazioni e le modalità previste dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari deve essere riportato nel registro dei trattamenti.

2. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

3. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;

- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai fini del presente Regolamento sono le seguenti:

Parchi e giardini pubblici,

campi sportivi,

Aree ricreative,

Cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini,

Orti urbani

Superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali,

Zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, Aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

2. I membri di competenza della Giunta comunale, possono altresì individuare in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:

a. *Le aree dove il mezzo chimico è **vietato**;*

b. *Le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.*

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

2. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art.

3, del D.lgs. n. 150/2012.

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

a. *Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;*

b. *preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;*

c. *non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;*

d. *in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. Valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);*

e. *risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire.*

Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;

f. *Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.*

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

3. È **vietato** il trasporto della soluzione del trattamento già miscelata all'interno dell'irroratrice, per prevenire eventuali sversamenti sulla viabilità urbana ed extraurbana.

4. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

b) di utilizzare ugelli appropriati (possibilmente antideriva), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;

c) di effettuare la miscela dei prodotti fitosanitari direttamente in campo, evitando così l'eventuale perdita lungo le strade;

d) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento (avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata) e con modalità tali da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.

e) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade.

5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

6. Sono **vietati** i trattamenti fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso (allo sfalcio) in fioritura. Come previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, sono altresì **vietati** sulle alberate stradali i trattamenti con insetticidi ed acaricidi durante la fase di fioritura.

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (*meccanici, fisici, biologici*), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.

2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo o il termodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.

3. Nelle aree individuate ai sensi dell'Art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. All'atto della assegnazione della gestione di orti urbani ai cittadini o soggetti collettivi dovrà essere effettuata la preventiva formazione tecnica agli assegnatari sui contenuti del presente Regolamento.
5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; l'applicazione di eventuali trattamenti fitosanitari deve essere effettuata comunicando e concordando la data dell'intervento con i vicini confinanti, mettendo in atto tutte le precauzioni previste dal presente regolamento e dalle normative vigenti per evitare derive.
6. È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso un'adeguata comunicazione preventiva circa l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. È fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - a. *prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;*
 - b. *preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.*
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree vulnerabili

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono di norma **vietati** e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è **vietato** l'utilizzo, a distanze inferiori

a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014. Tale divieto per la medesima distanza è esteso a tutti i prodotti fitosanitari.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, le distanze di cui al comma 1 possono essere ridotte del 50% nel caso vengano utilizzati principi attivi consentiti in Agricoltura biologica (Reg. UE 2018/848) e nel contempo si faccia uso di atomizzatori a recupero o ugelli antideriva in tutto l'appezzamento trattato.

3. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. Nelle colture arboree:

– presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima superiore a 1 metro rispetto alla coltura bersaglio; per i vigneti a tendone può essere considerata una barriera idonea, la copertura con telo plastico sulla parte superiore e laterale del filare a confine con i luoghi sensibili previsti dall'art.8 comma 2. nonché Art. 9.

– nella fascia dai 30 metri ai 10 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;

– si proceda con il trattamento manuale.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;

- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

4. In prossimità delle aree di protezione di cui all'art. 5 e fermo restando le misure adottate di cui al comma 1, 2, 3 tutti i trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari non inclusi nel Protocollo Biologico Reg. 2018/848, e quindi non ammessi in agricoltura biologica devono essere effettuati nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 08.00.

5. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve comunque essere mantenuta in ogni caso una fascia non trattata di 1.5 metri dal confine e nel caso di coltivazioni arboree di 5 metri, rispetto a tutte le aree agricole ed extra agricole non specificate nei precedenti commi 1, 2 e 3.

6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 3 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

7. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita negli orari di chiusura delle strutture e deve cessare almeno tre ore prima dell'apertura delle stesse e comunque è vietata nelle fasce di protezione come definite ai precedenti commi.

8. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:

a. *in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;*

b. *quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;*

c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.

9. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI", da esporre 24 ore prima del trattamento;

10. è comunque consigliabile per quanto riguarda olivicoltura e viticoltura attenersi in tutto il territorio comunale sia alla lotta biologica che all'utilizzo delle "**Norme eco-sostenibili** per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti della Regione Puglia" vigenti. Questo Norme costituiscono un Disciplinare di difesa integrata avanzata volta alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, dove si incentiva l'uso di preparati non classificati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente animale ed acquatico.

Art. 13 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è **vietato** l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 30 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 10 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima superiore a 1 metro rispetto alla coltura bersaglio; per i vigneti a tendone può essere considerata una barriera idonea, la copertura con telo plastico sulla parte superiore e laterale del filare a confine con i luoghi sensibili previsti dall'art.8 comma 2. nonché Art. 9. - nella fascia dai 30 metri ai 10 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;*
- si proceda con il trattamento manuale.*

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;*
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.*

3. In ogni caso la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato d'abitazione.

Art. 14 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari e smaltimento contenitori

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

2. È **vietato** smaltire i contenitori dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti attraverso il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

3. È severamente **vietato** bruciare, interrare o abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari utilizzati, i quali vanno smaltiti secondo la normativa vigente relativa ai rifiuti speciali. L'onere per la raccolta e lo smaltimento dei contenitori, in base a quanto dispone il D.lgs. n. 152/06, rev. 12 del 03 luglio 2018, è a carico di chi ne ha utilizzato il contenuto

Art. 15 – Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati all'Amministrazione Comunale e alle autorità sanitarie competenti per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 600,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

Art. 16 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, o altri soggetti preventivamente formati. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 17 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

12. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento qualora possibile può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Responsabile del Servizio competente.
13. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.